

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**DELLA**  
**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE**  
**DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)**  
**"LIBRO MATRICOLA"**

La presente polizza è stipulata tra

C.I.D.I.U S.p.A.  
e la

.....  
(Società assicuratrice)

Frazionamento premio semestrale: 30/06 – 31/12

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il C.I.D.I.U. S.p.A. e le sue controllate
<b>Controllate</b>	C.I.D.I.U Servizi S.p.A.. Via Torino, 9 10093 - Collegno (TO) Punto Ambiente S.r.l. Via Torino, 9 10093 - Collegno (TO)
<b>Assicurato:</b>	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Risarcimento Scoperto:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia:</b>	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. - Via Cavour, 1 - 10123 Torino, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Legge:</b>	D. Lgs 209/2005 e s.m.i.

## Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

### **TIPO DI COPERTURA: Responsabilità Civile Auto**

Massimale: €5.000.000.00 unico per sinistro

### **CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per la Garanzia R.C.Auto e Auto Rischi Diversi**

#### **Art. 1. CONDIZIONI**

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato che verrà di volta in volta aggiornato.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

#### **Art. 2. FORMA**

##### **Polizza a Libro Matricola**

- I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.
- L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente.
- Per le inclusioni e le esclusioni, le garanzie decorrono e decadono dalla data ed ora comunicati dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
- In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

#### **Art. 3. PERIODO CONTRATTUALE**

Decorrenza	ore 24.00 del 30/06/2011
Scadenza	ore 24.00 del 30/06/2014

#### **Art. 4. RINNOVO DEL CONTRATTO**

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 5. DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO**

Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell'allegato elenco.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità assicurativa.

Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Ai fini della determinazione del premio si stabilisce quanto segue:

- **Autoveicoli** : il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione secondo l'applicazione delle regole evolutive indicate nell'allegato A; ai fini delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
  - *Primo periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
  - *Periodi successivi*: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente
- **Veicoli destinati al trasporto di cose**: il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "Bonus/ Malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

#### **Art. 6. PAGAMENTO DEI PREMI**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è frazionato in due rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

#### **Art. 7. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ogni sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ogni sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 8. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 9. CARTA VERDE**

Verrà rilasciata per i veicoli indicati nel tabulato allegato su richiesta della Contraente.

#### **Art.10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETA'**

Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 11. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni decorrenti da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

#### **Art. 12. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE**

A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

#### **Art. 13. BUONA FEDE**

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato e/o Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

#### **Art. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 15. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa s'impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C.

### **Art. 16. COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE)**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta ..... e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta .....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta .....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

### **Art. 17. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

### **Art. 18.1 CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

### **Art. 18.2 INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI**

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell'4% su RCA e del 8% su garanzie ARD. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI per la Garanzia R.C.Auto**

### ***Art. 19. CARICO E SCARICO***

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

### ***Art. 20. RISCHIO STATICO***

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

### ***Art. 21. DANNI DA INQUINAMENTO***

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

### ***Art. 22. SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art.1898 C.C.)***

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C.; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

### ***Art. 23. RINUNCIA ALLA RIVALSA***

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;

Le garanzie che seguono (punto f e punto g), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

***Art. 24. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI***

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.

***Art. 25. RICORSO TERZI***

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di €2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.



## Garanzia AUTO RISCHI DIVERSI

### SEZIONE I – INCENDIO

#### **Art. 1. Sez. I. *RISCHI COPERTI***

La Società copre i danni cagionati al veicolo da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.

#### **Art. 2. Sez. I. *ESCLUSIONI***

La garanzia non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

### SEZIONE II – FURTO

#### **Art. 1. Sez. II. *RISCHI COPERTI***

- a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
- c) Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

#### **Art. 2. Sez. II. *ESCLUSIONI***

La garanzia non comprende i danni da:

- a) furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
- c) guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

### SEZIONE III: KASKO

*Omissis*

### SEZIONE IV EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

#### **Art. 1. Sez. IV *EVENTI SOCIOPOLITICI***

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.

## **Art. 2. Sez. IV EVENTI NATURALI**

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

## **CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per le Garanzie Auto Rischi Diversi**

### **Art. 1. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO**

La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.

### **Art. 2. DOLO E COLPA GRAVE**

Ai sensi dell'art. 1900 C.C. sono esclusi i soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.

### **Art. 3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### **Liquidazione dei danni e procedura sinistri**

### **Art. 4. DETERMINAZIONE DEL DANNO**

#### **Art. 4.1 Per Autovetture:**

a) In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

- Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

- A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.  
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
- b) In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutte quelle non usurabili.

#### **Art. 4.2 Per altri veicoli:**

- a) In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

- Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

- A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutte quelle non usurabili.

#### **Art. 5. SOMMA ASSICURATA**

Per "somma assicurata" si intende il valore dichiarato dalla Contraente, e risultante dall'elenco allegato, che forma parte integrante del presente contratto. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere.

#### **Art. 6. SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Limitatamente alle garanzie prestate nelle sezioni **Eventi Sociopolitici e Naturali (Art. 1 e 2 Sez. IV)** la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento, previa deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di €100,00.=

Le franchigie sopra esposte resteranno a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

#### **Art. 7. DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

#### **Art. 8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione (completa).

#### **Art. 9. CLAUSOLA ARBITRALE**

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

#### **Art. 10. RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società conserva il diritto di surrogazione (ex art. 1916 C.C.), rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

#### **Art. 11. BENI DI TERZI – Assicurazione per conto di chi spetta –**

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 12. CADUTA DI AEROMOBILI OD ALTRI CORPI VOLANTI**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi**

**La Società assicura quanto segue:**

### **Art. 13. *RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA***

Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione é prestata fino alla concorrenza di €1.000,00 per ogni sinistro.

### **Art. 14. *CRISTALLI***

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di €1.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

### **Art 15. *DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA***

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone vittime di incidenti stradali sino ad un massimo di €1.000,00.

## Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
  
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
  
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
  
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

### **1. AUTOVETTURE (Settore I Provv. C.I.P. 10/1993):**

il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato nella CLASSE DI MERITO "13" ( tredici) con coefficiente di determinazione del premio uguale ad 1,00 (uno) come stabilito dalla " Tabella delle Classi di Merito e Relativi Coefficienti di Determinazione del Premio " e la " Tabella delle Regole Evolutive " corrispondenti a quelle riportate nel testo del Provvedimento C.I.P. n 10 del 05/05/1993 ( Allegato "A" al presente capitolato di cui forma parte integrante) .

**Alla data del 30/06/2011, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo, il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, con riferimento alla CLASSE DI MERITO (CU - CIRCOLARE ISVAP 555/D del 17 maggio 2005) assegnata al veicolo e risultante dalla "Attestazione dello stato di rischio" rilasciata all'Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.**

### **2. VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE (Settore IV Provv. C.I.P. 10/1993)**

con riferimento al testo della tariffa "MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – PEJUS", il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato senza applicazione del PEJUS.

**Alla data del 30/06/2011, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, sulla base delle risultanze dell' "Attestazione dello stato di rischio" rilasciata all'Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.**

## **MODALITA' PER L'EMISSIONE DELLA POLIZZA**

In caso di aggiudicazione del presente capitolato l'Assicuratore dovrà procedere all'emissione di due distinti contratti d'assicurazione con contraenza:

- a) C.I.D.I.U. S.p.A.
- b) C.I.D.I.U. Servizi S.p.A.

in base alla relativa suddivisione dei mezzi come da elenchi allegati.

**ALLEGATO "A"-TARIFFA BONUS/MALUS AUTOVETTURE  
( SETTORE I – PROVVEDIMENTO CIP )**

**TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E RELATIVI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO**  
**( PROV. CIP 10/93)**

<b>Classe di merito</b>	<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>
<b>1</b>	<b>0,50</b>
<b>2</b>	<b>0,53</b>
<b>3</b>	<b>0,56</b>
<b>4</b>	<b>0,59</b>
<b>5</b>	<b>0,62</b>
<b>6</b>	<b>0,66</b>
<b>7</b>	<b>0,70</b>
<b>8</b>	<b>0,74</b>
<b>9</b>	<b>0,78</b>
<b>10</b>	<b>0,82</b>
<b>11</b>	<b>0,88</b>
<b>12</b>	<b>0,94</b>
<b>13</b>	<b>1,00</b>
<b>14</b>	<b>1,15</b>
<b>15</b>	<b>1,30</b>
<b>16</b>	<b>1,50</b>
<b>17</b>	<b>1,75</b>
<b>18</b>	<b>2,00</b>



**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**  
**( PROV. CIP 10/93 )**  
**Allegato A**

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati "				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

### POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) E ALTRI RISCHI DIVERSI (A.R.D.) "LIBRO MATRICOLA"

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo (C.I.D.I.U. S.p.a. + C.I.D.I.U. Servizi S.p.a) di € .....  
(Euro .....) al netto di imposte .

#### CONTEGGIO TOTALE PREMIO:

C.I.D.I.U. S.p.a.				C.I.D.I.U. Servizi S.p.a			
<b><u>PREMIO ANNUO R.C.A.</u></b>				<b><u>PREMIO ANNUO R.C.A.</u></b>			
<b>Autovetture</b>				<b>Autovetture</b>			
Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale	Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale
<b>Veicoli destinati al trasporto di cose</b>				<b>Veicoli destinati al trasporto di cose</b>			
Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale	Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale
<b><u>PREMIO ANNUO A.R.D.</u></b>				<b><u>PREMIO ANNUO A.R.D.</u></b>			
<b>Autovetture</b>				<b>Autovetture</b>			
Premio netto	Imposte	Totale		Premio netto	Imposte	Totale	
<b>Veicoli destinati al trasporto di cose</b>				<b>Veicoli destinati al trasporto di cose</b>			
Premio netto	Imposte	Totale		Premio netto	Imposte	Totale	
<b><u>PREMIO ANNUO TOTALE R.C.A. + A.R.D</u></b>				<b><u>PREMIO ANNUO TOTALE R.C.A. + A.R.D</u></b>			
Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale	Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale

Sottoscrizione del legale rappresentante o del procuratore

\_\_\_\_\_

CIDIU SERVIZI S.p.A.

ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE NELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2011

MASSIMALE UNICO : EURO 5.000.000,00

N° Pr.	N° Az.	TIPO VEICOLO	TARGA TELAIO	ANNO IMMAT.	H.P. C.C.	Q.li P.C.	CLASSE DI MERITO C.U.	COPERTURA RCA/ARD	TIPOLOGIA	GARANZIE ACCESSORIE	VALORE VEICOLO INC./FUR.	PROPRIETA'	USO	TRASPO specifico (rifiuti)
<b>MEZZI D'OPERA</b>														
1	5001	AUTOC. FIAT 135.17	<b>TO09907G</b>	1987	-	130	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	USO SPE
2	5102	CARRELLO ELEVATORE PGS	<b>TO U1059</b>	1991	-	25	T. fissa	RCA	CARRELLO	-	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	USO SPE
3	5069	AUT. IVECO 49.12	<b>AH309SB</b>	1995	-	50	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
4	5008	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>AH663SC</b>	1995	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
5	5010	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>AH665SC</b>	1995	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
6	5020	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>AK863DN</b>	1996	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
7	5024	AUTOC. RENAULT V.I.	<b>AN251HA</b>	1997	-	155	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	USO SPE
8	5005	AUTOC. FIAT 190 E 27	<b>CM062JD</b>	1997	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
9	5031	AUTOC. FIAT 150 E18K	<b>AW367LE</b>	1998	-	150	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	USO SPE
10	5029	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>AW396KY</b>	1998	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
11	5030	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>AW397KY</b>	1998	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
12	5033	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>BC147ZP</b>	1999	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
13	5034	AUTOC. FIAT DUCATO	<b>BC148ZP</b>	1999	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
14	3025	AUTOC. FIAT 190 E 30	<b>CL786ZB</b>	1999	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
15	3026	AUTOC. IVECO MAGIRUS	<b>BL076WH</b>	2000	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
16	5042	FIAT FIORINO	<b>BR785XE</b>	2000	-	16,9	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
17	3029	AUTOC. IVECO 260 E 31	<b>CM063JD</b>	2000	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
18	5053	PIAGGIO PORTER	<b>BS081BT*</b>	2001	-	2,5	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
19	5054	PIAGGIO PORTER	<b>BS082BT*</b>	2001	-	2,5	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
20	3047	AUT. IVECO CURSOR 310	<b>BS421BZ</b>	2001	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
21	5052	AUTOCARRO IVECO 120 E 18	<b>BS782BR</b>	2001	-	115	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
22	3032	AUTOCARRO IVECO 260 E 31	<b>CL971ZB</b>	2001	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
23	3001	AUTOC. IVECO 260 E 31	<b>CL973ZB</b>	2001	-	238	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
24	3002	AUTOC. IVECO 260 E 31	<b>CL974ZB</b>	2001	-	240	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
25	5051	AUTOCARRO IVECO 380 EH	<b>CM041JD</b>	2001	-	330	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
26	5109	TRATTORE NEW HOLLAND TD95	<b>AT864J</b>	2003	-	-	T. fissa	RCA	MACCHINA AGR.	-	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	USO SPE
27	3045	AUT. IVECO 60C15	<b>CG059EF</b>	2003	-	60	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
28	3074	AUT. IVECO 180.18	<b>CH273KP</b>	2003	-	180	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
29	3075	AUT. IVECO 180.18	<b>CH274KP</b>	2003	-	180	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
30	3076	AUT. IVECO 180.18	<b>CH275KP</b>	2003	-	180	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico

31	3077	AUT. IVECO 180.18	CH276KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
32	3061	AUT. IVECO 180.18	CH667KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
33	3051	PIAGGIO PORTER	CH753KP	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
34	5066	AUT. IVECO DAILY 35	CH821KP	2003	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
35	5068	AUT. IVECO 150.18	CJ039DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	USO SPE
36	5067	AUT. IVECO 150.18	CJ040DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	USO SPE
37	3068	AUT. IVECO 150.18	CJ226DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
38	3067	AUT. IVECO 120.18	CJ227DH	2003	-	120	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
39	3066	AUT. IVECO 120.17	CJ229DH	2003	-	120	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
40	3065	AUT. IVECO CURSOR 310	CJ419DF	2003	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
41	3060	AUT. IVECO 150.18	CJ477DE	2003	-	150	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
42	3063	AUT. IVECO 120.17	CJ478DE	2003	-	120	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
43	3064	AUT. IVECO 120.17	CJ479DE	2003	-	120	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
44	5078	AUT. FIAT PANDA VAN	CJ862WE	2003	-	11	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	
45	5079	AUT. FIAT PANDA VAN	CJ863WE	2003	-	11	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	
46	3004	IVECO DAILY 50 C 13	CJ685XL	2003	-	52	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
47	3038	IVECO 110/120	CL152ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
48	3039	IVECO 110/120	CL153ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
49	3040	IVECO 110/120	CL154ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
50	3041	IVECO 110/120	CL155ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
51	3042	IVECO 110/120	CL156ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
52	3043	IVECO 110/120	CL157ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
53	3044	IVECO 110/120	CL158ZA	2003	-	-	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
54	5075	PIAGGIO PORTER Diesel	CL229ZA	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
55	3063	AUT. RENAULT 320	CK078HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
56	3033	AUT. IVECO STRALIS	CK605HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
57	3080	NISSAN CABSTAR E 120	CK687HX	2003	-	35	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
58	3072	AUT. IVECO 100.18	CK916HX	2003	-	100	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
59	3073	AUT. IVECO 100 E 18	CK917HX	2003	-	100	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
60	3070	AUT. IVECO STRALIS	CK919HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
61	3018	AUTOCARRO IVECO 180	CL640ZA	2004	-	170	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
62	5016	PIAGGIO PORTER	CM051JF	2004	-	16	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
63	5018	PIAGGIO PORTER	CM052JF	2004	-	16	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
64	5019	PIAGGIO PORTER	CM053JF	2004	-	16	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
65	3005	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN715CA	2004	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
66	3006	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN716CA	2004	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
67	3007	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN717CA	2004	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
68	3008	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN718CA	2004	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
69	3003	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	CP400MA	2004	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
70	5003	AUTOCARRO IVECO STRALIS	CV518KP	2005	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	

71	3009	AUTOCARRO IVECO DAILY	CZ948AL	2006	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
72	5114	SPAZZATRICE UCM	AFR516	2006	-	110	T. fissa	RCA/ARD	MACCHINA OPER.	SI	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	USO SPE
73	5115	SPAZZATRICE UCM	AFR517	2006	-	110	T. fissa	RCA/ARD	MACCHINA OPER.	SI	-	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	USO SPE
74	3013	AUTOCARRO IVECO 65	DA455DY	2006	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
75	3014	AUTOCARRO IVECO 65	DA457DY	2006	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
76	5006	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DA456DY	2006	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
77	5011	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DB743EY	2006	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
78	3019	AUTOCARRO IVECO 120	DD868GX	2006	-	120	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
79	3015	AUTOCARRO IVECO 180	DD413GY	2006	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
80	3016	AUTOCARRO IVECO 180	DD414GY	2006	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
81	3017	AUTOCARRO IVECO 180	DD430GY	2006	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
82	5116	SPAZZATRICE UCM	AFZ 064	2007	-	110	T. fissa	RCA/ARD	MACCHINA OPER.	SI	37.000,00	CIDIU SERVIZI	PROPRIO	USO SPE
83	5059	PIAGGIO PORTER	DF738ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
84	5060	PIAGGIO PORTER	DF739ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
85	5061	PIAGGIO PORTER	DF740ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
86	5062	PIAGGIO PORTER	DF741ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
87	5064	PIAGGIO PORTER	DF743ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
88	5065	PIAGGIO PORTER	DF744ZY	2007	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	5.400,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
89	5002	AUT. FIAT SCUDO	DN857WF	2008	-	27	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.700,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
90	3048	AUTOCARRO IVECO DAILY	EB727ML	2010	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	40.000,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	specifico
91	5014	PIAGGIO PORTER	ED179AL	2010	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	11.600,00	CIDIU SERVIZI	C/TERZI	
		<b>VEICOLI IN LEASING</b>												
92	3020	AUTOCARRO IVECO 120	DJ070FL	2007	-	119	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
93	3021	AUTOCARRO IVECO 120	DJ071FL	2007	-	119	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
94	5032	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DJ672DH	2007	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	114.400,00	A-LEASING	C/TERZI	
95	5112	SPAZZATRICE UCM	AGY276	2008	-	110	T. fissa	RCA**	MACCHINA OPER.	SI	0,00	A-LEASING	PROPRIO	USO SPE
96	3027	AUTOC. IVECO 180	DM648PG	2008	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	87.800,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
97	3028	AUTOC. IVECO 180	DM649PG	2008	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	78.800,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
98	5035	PIAGGIO PORTER	DN970XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
99	5036	PIAGGIO PORTER	DN971XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
100	5037	PIAGGIO PORTER	DN972XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
101	5038	PIAGGIO PORTER	DN973XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
102	5039	PIAGGIO PORTER	DN974XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
103	5040	PIAGGIO PORTER	DN975XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
104	5045	PIAGGIO PORTER	DN976XB	2008	-	15	T. fissa	RCA**	AUTOCARRO	SI	0,00	A-LEASING	C/TERZI	
105	5004	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DT513CP	2008	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	114.400,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
106	3036	AUTOCARRO RENAULT	DT903CN	2008	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
107	3037	AUTOCARRO RENAULT	DT904CN	2008	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
108	3031	AUTOCARRO IVECO 120	DP044ZY	2008	-	119	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	58.700,00	Selmabipiemme	C/TERZI	specifico
109	3033	AUTOCARRO IVECO 120	DP371ZY	2008	-	119	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	58.700,00	Selmabipiemme	C/TERZI	specifico

110	3034	AUTOCARRO IVECO 65	ZA052WV	2008	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	Selmabipiemme	C/TERZI	specifico
111	3035	AUTOCARRO IVECO 65	ZA053WV	2008	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	Selmabipiemme	C/TERZI	specifico
112	3022	AUTOCARRO IVECO 65	ZA065WV	2008	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	A-LEASING	C/TERZI	specifico
113	5080	PIAGGIO PORTER	DV968NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
114	5081	PIAGGIO PORTER	DV969NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
115	5082	PIAGGIO PORTER	DV970NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
116	5083	PIAGGIO PORTER	DV971NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
117	5084	PIAGGIO PORTER	DV972NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
118	5085	PIAGGIO PORTER	DV973NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
119	5086	PIAGGIO PORTER	DV974NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	9.200,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
120	5087	PIAGGIO PORTER	DV975NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	10.800,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
121	5088	PIAGGIO PORTER	DV976NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	10.800,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
122	5089	PIAGGIO PORTER	DV977NV	2009	-	15	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	10.800,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	
123	3082	AUTOCARRO IVECO 65	DV728KP	2009	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	specifico
124	3083	AUTOCARRO IVECO 65	DV729KP	2009	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	specifico
125	3084	AUTOCARRO IVECO 65	DV730KP	2009	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	specifico
126	3085	AUTOCARRO IVECO 65	DV731KP	2009	-	65	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	35.600,00	MPS S.P.A.	C/TERZI	specifico
127	3086	AUTOCARRO RENAULT	DW481HM	2009	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	Unicredit Leasing	C/TERZI	specifico
128	3087	AUTOCARRO RENAULT	DW482HM	2009	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	Unicredit Leasing	C/TERZI	specifico
129	3088	AUTOCARRO RENAULT	DW483HM	2009	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	Unicredit Leasing	C/TERZI	specifico
130	3046	AUTOCARRO RENAULT	DY960DJ	2009	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	25.200,00	Unicredit Leasing	C/TERZI	specifico
131	5013	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	EA345TP	2010	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	174.400,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	
132	3052	AUTOCARRO RENAULT	ED923CW	2010	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	33.700,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
133	3053	AUTOCARRO RENAULT	ED924CW	2010	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	33.700,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
134	3054	AUTOCARRO RENAULT	ED925CW	2010	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	33.700,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
135	3055	AUTOCARRO RENAULT	ED926CW	2010	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	33.700,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
136	3056	AUTOCARRO RENAULT	ED927CW	2010	-	35	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	33.700,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
137	5015	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	EG040GP	2011	-	260	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	145.595,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	
138	3058	AUTOCARRO IVECO 120	EG081GP	2011	-	119	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	98.150,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
139	3059	AUTOCARRO IVECO 120	EG082GP	2011	-	119	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	98.150,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
140	3062	AUTOCARRO IVECO 180	EG088GP	2011	-	180	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	138.950,00	BIELLA LEASING	C/TERZI	specifico
		<b>VEICOLI A NOLEGGIO</b>												
141		AUTOCARRO ISUZU	EG757GP	2011	-	75	T. fissa	RCA/ARD	AUTOCARRO	SI	54.000,00	WASTERENT	C/TERZI	specifico

\* VEICOLI ELETTRICI

\*\* PER QUESTI VEICOLI LA GARANZIA FURTO/INCENDIO E' A CARICO DEL CONCEDENTE

CRITERI PER LA GARANZIA FURTO/INCENDIO:

SI ASSICURANO SOLO I VEICOLI SINO A 5 ANNI DI ETA'

I VALORI DEI VEICOLI VENGONO AGGIORNATI ANNUALMENTE ( DEPREZZAMENTO - 20% ANNUO)

PER TUTTI I VEICOLI SI INTENDE INCLUSA LA GARANZIA "ROTTURA CRISTALLI" (FONO AD UN MASSIMO DI EURO 550,00), CON ESCLUSIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI ED AGRICOLE

TUTTI I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SPECIFICO DI RIFIUTI SONO DOTATI DI IMPIANTO SATELLITARE.  
 PER I VEICOLI IN LEASING OCCORRE INSERIRE L'APPENDICE DI VINCOLO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI LEASING

CIDIU S.p.A.

ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE NELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2011

MASSIMALE UNICO : EURO 5.000.000,00

N° Pr.	N° Az.	TIPO VEICOLO	TARGA TELAIO	ANNO IMMAT.	H.P. C.C.	Q.li P.C.	CLASSE DI MERITO C.U.	COPERTURA RCA/ARD	TIPOLOGIA	GARANZIE ACCESSORIE	VALORE VEICOLO INC./FUR.	PROPRIETA'	USO	TRASP. specifico (rifiuti)
<b>AUTOVETTURE</b>														
1	0006	FIAT PUNTO 55 3P	BD840PZ	1999	13	-	6	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
2	0007	FIAT PANDA 900	BK774CX	2000	12	-	1	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
3	0008	FIAT PANDA 900	BK775CX	2000	12	-	3	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
4	0009	FIAT PANDA 900	BR786XE	2000	12	-	6	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
5	0001	FIAT STILO	CN320BF	2004	19	-	9	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
6	0002	FIAT SEICENTO	CP210LM	2004	13	-	10	RCA	AUTOVETTURA	-	-	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
7	0010	CITROEN C4 PICASSO	EB262GR	2010	20	-	13	RCA/ARD	AUTOVETTURA	SI	20.000,00	CIDIU S.P.A.	PRIVATO	-
<b>MEZZI D'OPERA</b>														
8	5110	TRATTORE FIAT 135 HP	AG545M	1997	-	-	T. fissa	RCA	MACCHINA AGR.	-	-	CIDIU S.P.A.	PROPRIO	USO SPECIFICO
9	3004	AUT. IVECO 190.27	AW092LE	1998	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU S.P.A.	C/TERZI	specifico
10	5001	AUTOC. IVECO MAGIRUS	CD810WW	1998	-	260	T. fissa	RCA	AUTOCARRO	SI	-	CIDIU S.P.A.	C/TERZI	specifico
11	5113	GRU SEMOVENTE SOLMEC	H2104484	2004	-	-	T. fissa	RCA	MACCHINA OPER.	-	-	CIDIU S.P.A.	PROPRIO	USO SPECIFICO
12	5101	CATERPILLAR	AFE406	2005	-	152	T. fissa	RCA	MACCHINA OPER.	-	-	CIDIU S.P.A.	PROPRIO	USO SPECIFICO

CRITERI PER LA GARANZIA FURTO/INCENDIO:

SI ASSICURANO SOLO I VEICOLI SINO A 5 ANNI DI ETA' (PER LE AUTOVETTURE FIAT STILO E FIAT SEICENTO)

I VALORI DEI VEICOLI VENGONO AGGIORNATI ANNUALMENTE (DEPREZZAMENTO - 20% ANNUO)

PER TUTTI I VEICOLI SI INTENDE INCLUSA LA GARANZIA "ROTTURA CRISTALLI" (FONO AD UN MASSIMO DI EURO 550,00), CON ESCLUSIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI ED AGRICOLE

SITUAZIONE SINISTRI					
Data Accadimento Sx	Stato Sx	Garanzia Sx	Importo Liquidato	di cui lesioni	Importo Riservato
02/07/2008	Chiuso	Assistenza	€ 392,92	€ -	€ -
05/07/2008	Chiuso	Rca	€ 5.500,00	€ -	€ -
08/07/2008	Chiuso	Rca	€ 250,00	€ -	€ -
08/07/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
09/07/2008	Chiuso	Assistenza	€ 284,23	€ -	€ -
10/07/2008	Chiuso	Rca	€ 1.200,00	€ -	€ -
15/07/2008	Chiuso	Rca	€ 685,00	€ -	€ -
26/07/2008	Chiuso	Assistenza	€ 363,23	€ -	€ -
29/07/2008	Chiuso	Rca	€ 2.300,00	€ -	€ -
29/07/2008	Chiuso	Rca	€ 150,00	€ -	€ -
29/07/2008	Chiuso	Rca	€ 100,00	€ -	€ -
04/08/2008	Chiuso	Rca	€ 220,00	€ -	€ -
07/08/2008	Chiuso	Rca	€ 3.215,00	€ -	€ -
07/08/2008	Chiuso	Assistenza	€ 284,23	€ -	€ -
08/08/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
14/08/2008	Chiuso	Rca	€ 1.374,00	€ -	€ -
14/08/2008	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
21/08/2008	Chiuso	Rca	€ 800,00	€ -	€ -
21/08/2008	Chiuso	Rca	€ 8.438,40	€ -	€ -
27/08/2008	Chiuso	Rca	€ 550,00	€ -	€ -
02/09/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
08/09/2008	Chiuso	Rca	€ 680,00	€ -	€ -
08/09/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
09/09/2008	Chiuso	Rca	€ 192,00	€ -	€ -
12/09/2008	Chiuso	Rca	€ 750,00	€ -	€ -
13/09/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
13/09/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
15/09/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
20/09/2008	Chiuso	Rca	€ 6.950,00	€ -	€ -
29/09/2008	Chiuso	Rca	€ 200,00	€ -	€ -
01/10/2008	Chiuso	Rca	€ 700,00	€ -	€ -
03/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
04/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
04/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.100,00	€ -	€ -
08/10/2008	Chiuso	Rca	€ 2.000,00	€ -	€ -
10/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
13/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
14/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
16/10/2008	Chiuso	Rca	€ 550,00	€ -	€ -
17/10/2008	Chiuso	Rca	€ 4.123,00	€ 2.750,00	€ -
20/10/2008	Chiuso	Rca	€ 500,00	€ -	€ -
23/10/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
31/10/2008	Chiuso	Rca	€ 400,00	€ -	€ -



03/11/2008	Chiuso	Rca	€ 10.350,00	€ -	€ -
03/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
05/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
07/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.050,00	€ -	€ -
07/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
12/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
14/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
18/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
25/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
27/11/2008	Chiuso	Rca	€ 600,00	€ -	€ -
28/11/2008	Chiuso	Rca	€ 300,00	€ -	€ -
29/11/2008	Chiuso	Rca	€ 905,00	€ -	€ -
29/11/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
29/11/2008	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
01/12/2008	Chiuso	Rca	€ 6.500,00	€ -	€ -
04/12/2008	Chiuso	Rca	€ 950,00	€ -	€ -
10/12/2008	Chiuso	Rca	€ 1.000,00	€ -	€ -
10/12/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
16/12/2008	Chiuso	Rca	€ 1.000,00	€ -	€ -
29/12/2008	Chiuso	Rca	€ 1.373,00	€ -	€ -
30/12/2008	Chiuso	Rca	€ 520,00	€ -	€ -
02/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.900,00	€ -	€ -
03/01/2009	Chiuso	Rca	€ 740,00	€ -	€ -
05/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.390,00	€ -	€ -
08/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.200,00	€ -	€ -
09/01/2009	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
14/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
17/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
20/01/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
28/01/2009	Chiuso	Rca	€ 420,00	€ -	€ -
31/01/2009	Chiuso	Rca	€ 800,00	€ -	€ -
05/02/2009	Chiuso	Rca	€ 3.900,00	€ -	€ -
05/02/2009	Chiuso	Rca	€ 10.008,00	€ 8.350,00	€ -
09/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
10/02/2009	Chiuso	Rca	€ 2.000,00	€ -	€ -
11/02/2009	Chiuso	Rca	€ 2.500,00	€ -	€ -
12/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
12/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
12/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
13/02/2009	Chiuso	Rca	€ 4.169,00	€ 2.750,00	€ -
13/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
17/02/2009	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -

19/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
19/02/2009	Chiuso	Assistenza	€ 360,00	€ -	€ -
20/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
27/02/2009	Chiuso	Rca	€ 1.162,00	€ -	€ -
03/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.534,50	€ -	€ -
07/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
09/03/2009	Chiuso	Rca	€ 350,00	€ -	€ -
09/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
10/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
12/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.000,00	€ -	€ -
18/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
21/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
23/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
24/03/2009	Chiuso	Rca	€ 235,00	€ -	€ -
31/03/2009	Chiuso	Rca	€ 1.900,00	€ -	€ -
02/04/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
02/04/2009	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
03/04/2009	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
06/04/2009	Chiuso	Rca	€ 800,00	€ -	€ -
06/04/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
07/04/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
10/04/2009	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.419,00
24/04/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
27/04/2009	Chiuso	Rca	€ 300,00	€ -	€ -
27/04/2009	Chiuso	Rca	€ 3.150,00	€ -	€ -
05/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.000,00	€ -	€ -
18/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
18/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
21/05/2009	Chiuso	Rca	€ 700,00	€ -	€ -
26/05/2009	Chiuso	Rca	€ 2.460,00	€ -	€ -
28/05/2009	Chiuso	Rca	€ 1.150,00	€ -	€ -
01/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
02/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
04/06/2009	Chiuso	Rca	€ 900,00	€ -	€ -
05/06/2009	Chiuso	Rca	€ 470,00	€ -	€ -
06/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
08/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
09/06/2009	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
11/06/2009	Chiuso	Rca	€ 450,00	€ -	€ -
12/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
16/06/2009	Chiuso	Rca	€ 4.000,00	€ -	€ -
22/06/2009	Chiuso	Rca	€ 600,00	€ -	€ -
23/06/2009	Chiuso	Rca	€ 300,00	€ -	€ -

23/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.109,50	€ -	€ -
23/06/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
24/06/2009	Chiuso	Rca	€ 490,00	€ -	€ -
04/07/2009	Chiuso	Rca	€ 450,00	€ -	€ -
07/07/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
15/07/2009	Chiuso	Assistenza	€ 579,90	€ -	€ -
17/07/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
21/07/2009	Chiuso	Rca	€ 460,00	€ -	€ -
23/07/2009	Chiuso	Rca	€ 709,50	€ -	€ -
25/07/2009	Chiuso	Rca	€ 3.500,00	€ -	€ -
27/07/2009	Chiuso	Assistenza	€ 424,58	€ -	€ -
29/07/2009	Chiuso	Rca	€ 720,00	€ -	€ -
03/08/2009	Chiuso	Rca	€ 1.200,00	€ -	€ -
05/08/2009	Chiuso	Rca	€ 350,00	€ -	€ -
11/08/2009	Chiuso	Rca	€ 300,00	€ -	€ -
11/08/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
12/08/2009	Chiuso	Rca	€ 250,00	€ -	€ -
20/08/2009	Chiuso	Rca	€ 1.068,00	€ -	€ -
24/08/2009	Chiuso	Rca	€ 1.220,00	€ -	€ -
26/08/2009	Chiuso	Rca	€ 400,00	€ -	€ -
02/09/2009	Chiuso	Rca	€ 500,00	€ -	€ -
03/09/2009	Chiuso	Rca	€ 709,50	€ -	€ -
04/09/2009	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.419,00
07/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
12/09/2009	Chiuso	Rca	€ 500,00	€ -	€ -
14/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
14/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
18/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
19/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
21/09/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
23/09/2009	Chiuso	Rca	€ 190,00	€ -	€ -
29/09/2009	Chiuso	Rca	€ 3.960,00	€ -	€ -
30/09/2009	Chiuso	Rca	€ 6.466,50	€ 4.016,50	€ -
05/10/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
22/10/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
24/10/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
24/10/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
28/10/2009	Chiuso	Rca	€ 240,00	€ -	€ -
28/10/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
29/10/2009	Chiuso	Rca	€ 11.948,00	€ -	€ -
29/10/2009	Chiuso	Furto	€ 320,00	€ -	€ -
05/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
06/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
11/11/2009	Chiuso	Rca	€ 380,00	€ -	€ -
11/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.520,00	€ -	€ -

15/11/2009	Chiuso	Furto	€ 261,34	€ -	€ -
15/11/2009	Chiuso	Furto	€ 1.046,66	€ -	€ -
17/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
21/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
25/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
27/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.800,00	€ -	€ -
29/11/2009	Chiuso	Rca	€ 1.419,00	€ -	€ -
30/11/2009	Chiuso	Rca	€ 64,00	€ -	€ -
01/12/2009	Chiuso	Rca	€ 4.000,00	€ -	€ -
05/12/2009	Chiuso	Rca	€ 485,00	€ -	€ -
09/12/2009	Chiuso	Rca	€ 2.900,00	€ -	€ -
19/12/2009	Chiuso	Rca	€ 270,00	€ -	€ -
19/12/2009	Chiuso	Rca	€ 1.923,00	€ -	€ -
22/12/2009	Chiuso	Rca	€ 200,00	€ -	€ -
07/01/2010	Chiuso	Rca	€ 151,58	€ -	€ -
11/01/2010	Chiuso	Rca	€ 560,00	€ -	€ -
11/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
12/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
16/01/2010	Chiuso	Rca	€ 250,00	€ -	€ -
16/01/2010	Chiuso	Rca	€ 2.380,00	€ -	€ -
19/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
20/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
23/01/2010	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
25/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
26/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.035,50	€ -	€ -
27/01/2010	Chiuso	Rca	€ 2.300,00	€ -	€ -
27/01/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
28/01/2010	Chiuso	Rca	€ 730,00	€ -	€ -
02/02/2010	Chiuso	Rca	€ 68,38	€ -	€ -
05/02/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
17/02/2010	Chiuso	Rca	€ 600,00	€ -	€ -
22/02/2010	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
23/02/2010	Chiuso	Rca	€ 670,00	€ 300,00	€ -
23/02/2010	Chiuso	Rca	€ 574,32	€ -	€ -
24/02/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
27/02/2010	Chiuso	Rca	€ 120,00	€ -	€ -
27/02/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
27/02/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
01/03/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
09/03/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
16/03/2010	Chiuso	Rca	€ 289,00	€ -	€ -
02/04/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
09/04/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
15/04/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
17/04/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -

19/04/2010	Chiuso	Rca	€ 600,00	€ -	€ -
19/04/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
21/04/2010	Chiuso	Rca	€ 250,00	€ -	€ -
23/04/2010	Chiuso	Rca	€ 300,94	€ -	€ -
24/04/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 2.000,00
24/04/2010	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
03/05/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
04/05/2010	Chiuso	Rca	€ 380,00	€ -	€ -
05/05/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
07/05/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
08/05/2010	Chiuso	Rca	€ 540,00	€ -	€ -
19/05/2010	Chiuso	Rca	€ 150,00	€ -	€ -
26/05/2010	Chiuso	Rca	€ 3.789,00	€ -	€ -
27/05/2010	Chiuso	Rca	€ 6.177,00	€ -	€ -
04/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.589,00	€ -	€ -
05/06/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.871,00
05/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
07/06/2010	Chiuso	Rca	€ 700,00	€ -	€ -
09/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
18/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
18/06/2010	Chiuso	Rca	€ 3.789,00	€ -	€ -
19/06/2010	Chiuso	Rca	€ 232,00	€ -	€ -
21/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
23/06/2010	Chiuso	Rca	€ 230,00	€ -	€ -
29/06/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
09/07/2010	Chiuso	Rca	€ 1.300,00	€ -	€ -
26/07/2010	Chiuso	Rca	€ 575,00	€ -	€ -
30/07/2010	Chiuso	Rca	€ 380,00	€ -	€ -
10/08/2010	Chiuso	Rca	€ 3.789,00	€ -	€ -
13/08/2010	Chiuso	Rca	€ 2.700,00	€ -	€ -
21/08/2010	Chiuso	Rca	€ 900,00	€ -	€ -
30/08/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.871,00
03/09/2010	Chiuso	Rca	€ 1.156,68	€ -	€ -
08/09/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
08/09/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
09/09/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.000,00
16/09/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ -
16/09/2010	Chiuso	Rca	€ 2.200,00	€ -	€ -
25/09/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
27/09/2010	Chiuso	Rca	€ 600,00	€ -	€ -
27/09/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
29/09/2010	Aperto	Rca	€ 1.200,00	€ -	€ -
02/10/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
08/10/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
09/10/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -

16/10/2010	Chiuso	Rca	€ 900,00	€ -	€ -
20/10/2010	Chiuso	Rca	€ 720,00	€ -	€ -
21/10/2010	Chiuso	Rca	€ 935,50	€ -	€ -
25/10/2010	Aperto	Rca	€ 580,46	€ 519,29	€ 3.843,00
29/10/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
02/11/2010	Chiuso	Rca	€ 1.425,00	€ -	€ -
03/11/2010	Chiuso	Rca	€ 360,00	€ -	€ -
09/11/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.871,00
09/11/2010	Chiuso	Rca	€ 1.450,00	€ -	€ -
13/11/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.871,00
16/11/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ 1.871,00
16/11/2010	Chiuso	Rca	€ 1.871,00	€ -	€ -
17/11/2010	Senza Seguito	Rca	€ -	€ -	€ -
23/11/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ -
07/12/2010	Chiuso	Rca	€ 1.400,00	€ -	€ -
13/12/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ -
30/12/2010	Aperto	Rca	€ -	€ -	€ -

